

Comune di Castellazzo Bormida

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
COMPONENTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

INDICE:

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - ALIQUOTA DI BASE.....	3
Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
Art. 4 - IMMOBILI MERCE	4
Art. 5 - TERRENI AGRICOLI	4
ART. 6 - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO.....	4
Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE	5
Art. 8 - IMPORTI MINIMI.....	5
Art. 9 - NORMATIVA DI RINVIO	5
Art. 10 - NORME ABROGATE.....	5
Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI	5

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i., del Comune di Castellazzo Bormida quale componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 728 L. 147/2013 e s.m.i. e dall'art. 1, commi 10-16 L. 208/2015;
 - dagli artt. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

ART. 2 – ALIQUOTE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i., a partire dall'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
2. il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3. Ai sensi di quanto consentito dal medesimo art 13 comma 2 DL. 201/2011 il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Le posizioni che danno diritto all'assimilazione di cui al comma precedente dovranno essere comunicate all'ufficio Tributi del Comune ed avranno validità a decorrere dall'anno di comunicazione. Ai fini di detta comunicazione è resa disponibile gratuitamente apposita modulistica anche sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 4 - IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

ART. 5 - TERRENI AGRICOLI

1. Il valore imponibile ai fini IMU per i terreni agricoli è determinato secondo le modalità dettate dall'art. 13 comma 5 del DL. N. 201/2011 conv. in L. 214/2011.
2. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU:
 - a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

ART. 6 - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

1. La base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50 per cento per l'unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, se si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - a) Il contratto di comodato sia registrato.
 - b) Il comodante possieda un solo immobile in Italia oppure un solo altro immobile, sito nello stesso Comune ed adibito a propria abitazione principale.
 - c) Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune nel quale è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 lett. b) del presente articolo, si intende per "immobile" un immobile ad uso abitativo.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non è applicabile alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e questo sia nel caso in cui vengano adibite ad abitazione principale del comodante come pure nel caso in cui vengano concesse in comodato.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 si estende anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, concesse in comodato insieme all'immobile e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il soggetto passivo del tributo deve attestare il possesso dei requisiti richiesti tramite apposita dichiarazione.

ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale afferente le componenti dell'imposta stessa (IMU, TARI e TASI), compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Il Comune si riserva la facoltà di nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 8 - IMPORTI MINIMI

1. Il versamento del tributo, in deroga al vigente regolamento comunale in materia di tributi locali - disciplina interessi compensazioni ed importi minimi, non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo

ART. 9 - NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D. Lgs. 504/1992 e s.m.i., nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 10 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento avrà comunque effetto dal 01.01.2016 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 23 del 02/08/2014, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 05/08/2014 al 19/08/2014, esecutiva dal 15/08/2014
 - **Effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16 L. 388/2000:** 01/01/2014
 - **Entrata in vigore:** 28/08/2014
-

- **Deliberazione di approvazione:** Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 29/04/2016, pubblicata all'albo pretorio comunale on line dal 30/04/2016 al 14/05/2016, esecutiva dal 10/05/2016;
- **Effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16 L. 388/2000:** 01/01/2016
- **Entrata in vigore:** 15/05/2016.